Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **885** DEL **24/11/2017**

CONVENZIONE REP. N. 19611/2003 E SS.MM.II. PER INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE DELLA SOCIETA' "H3G" SPA IN AREA COMUNALE DI VIA RIMEMBRANZE - PRESA D'ATTO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE TRA "H3G" SPA E "WIND TELECOMUNICAZIONE" SPA ED AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DI NUOVO SUB LOCATARIO NEL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL 23 LUGLIO 2017

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- con Contratto Rep. n. 19.611 del 18/06/2003, registrato a Rimini il 03/07/2003 al n. 1321, mod. II, in atti, il Comune di Cattolica concedeva alla società "H3G" S.p.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1, partita I.V.A. N° 13378520152, operante nel settore della telefonia mobile, l'uso e l'utilizzo di una porzione di terreno in Via Rimembranze, distinta nel N.C.T. al foglio 5, particella n. 152 parte, per complessivi mq. 60 circa, per la durata di anni 15 (quindici), per un canone di Euro 17.537,31 (diciassettemilacinquecentotrentasette/31) annuo, al fine di procedere all'installazione di propri apparati di telecomunicazioni;

- tale Contratto, in data 03/01/2007, è stato integrato con apposita scrittura privata in atti, registrata a Rimini il 12/03/2007 al n. 2156 serie 3, al fine di consentire alla Conduttrice la possibilità di sublocare a "Telecom Italia" S.p.A. uno spazio per installazione di un proprio apparato tecnologico per un canone aggiuntivo di € 14.029,85 a favore del Comune locatore;

- in data 13/01/2014 le "Parti" hanno sottoscritto un addendum al sopracitato Contratto, registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 06/02/2014 al n. 649 serie 3, in atti, in relazione a concordate modifiche degli artt. 3 (Durata), 4 (Canone e Garanzie) e 13 (Cessione del contratto e sublocazione) di Contratto (vedasi in proposito la Determinazione n. 988/2013 alla quale integralmente si rimanda);

Considerato che per effetto delle succitate modifiche la durata della locazione è stata fissata sino al 31/12/2022, il canone annuo è stato quantificato in € 12.000,00 oltre ad € 9.000,00 per la citata sublocazione "Telecom" con garanzia fidejussoria di € 21.000,00 ed € 5.000,00 per ogni ulteriore sublocazione a terzi dell'area locata ai sensi del riformulato art. 13;

Preso e dato atto che per effetto di quanto sopra consentito dal citato art. 13, con Determina del Responsabile del Servizio Area P.O. settore 2, n. 513 del 04/07/2014 in atti ed alla quale si rimanda, è stata autorizzata la sub locazione di parte dell'area locata a favore dell'operatore di telefonia mobile "Wind Telecomunicazioni" S.p.A. con onere di corrispondere l'anzidetto canone aggiuntivo di € 5.000,00 a carico della società Conduttrice, il tutto formalizzato con l'addendum sottoscritto tra le parti il 23/07/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 20/07/2015 al n. 3291 serie 3, pure in atti;

Vista la nota pervenuta il 28/09/2017 a prot. n. 37633 in atti, con la quale viene comunicata l'avvenuta operazione di fusione per incorporazione della società "Wind

Telecomunicazioni" S.p.A. nella società incorporante "H3G" S.p.A. con effetto dal 31/12/2016 e modifica della denominazione sociale in "Wind Tre" S.p.A., con immutata sede legale in Via a Leonardo da Vinci n. 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) e confermata Partita I.V.A. N° 13378520152, il tutto a rogito notaio dr. Stefano Rampolla di Milano del 09/11/2016 a rep. n. 57141, racc. n. 14616;

Preso e dato atto che l'anzidetta nuova società subentra senza soluzione di continuità, ai sensi ed effetti dell'art. 2540 bis c.c., in tutti i rapporti, attivi e passivi delle società incorporate (locataria e sub locataria), nonché nella titolarità dei dati personali delle suddette società, già oggetto di trattamento da parte del Comune locatore pur limitatamente e per le finalità derivanti esclusivamente dai predetti contratti e nel rispetto del Dlgs. n. 196/2003;

Vista altresì la comunicazione pervenuta il 30/10/2017 a prot. n. 41705 in atti, con la quale la "Wind Tre" S.p.A. chiede l'autorizzazione ad ospitare nell'area in precedenza sublocata a "Wind Telecomunicazioni" S.p.A. e nelle modalità di cui all'anzidetto atto integrativo sottoscritto il 23/07/2014, le apparecchiature della società "Iliad Italia" S.p.A. con sede legale a Roma – Largo Angelo Fochetti (P. IVA: 13970161009) previa rimozione degli apparati e/o impianti ex "Wind Telecomunicazioni", nonché a regolare compimento dell'iter autorizzativo generale da parte della suindicata, potenziale sublocataria;

Valutato che tale proposta non determina alcuna penalizzazione sia in termini di durata, che economici a discapito del Comune, in quanto non si apportano modifiche sostanziali né all'originario contratto Rep. n. 19.611/2003, né al citato, vigente contratto di sublocazione del luglio 2014, mentre un mancato subentro porterebbe all'immediata perdita del correlativo canone sub locativo di € 5.000,00 annui, attualmente corrisposto dalla cessata "Wind Telecomunicazioni";

Ritenuto quindi opportuno, pur con le salvaguardie in precedenza indicate (regolare compimento del generale iter autorizzativo da parte dell'indicata nuova società sublocataria e rimozione degli impianti ex "Wind Telecomunicazioni"), autorizzare il richiesto subentro a favore della sopracitata società "Iliad Italia" S.p.A.;

Ritenuto inoltre di recepire formalmente con il presente atto la sopracitata operazione di fusione per incorporazione che ha determinato la modifica della denominazione sociale della società incorporante (H3G SpA) in "Wind Tre" S.p.A., con effetto dal 31/12/2016 e suo subentro senza soluzione di continuità, ai sensi ed effetti di cui all'art. 2540 bis C.C., in tutti i rapporti, attivi e passivi delle società incorporate e conseguentemente, nell'originario contratto Rep. n. 19.611 del 18/06/2003 e ss.mm.ii., in relazione all'uso e utilizzo di una porzione di terreno comunale in Via Rimembranze per l'installazione di apparati di telecomunicazioni;

Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di recepire e prendere formalmente atto con la presente Determina, l'operazione di fusione per incorporazione della società "Wind Telecomunicazioni" S.p.A. nella società incorporante "H3G" S.p.A. con effetto dal 31/12/2016 e modifica della denominazione sociale della società incorporante in **"Wind Tre" S.p.A.,** con immutata sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) e confermata Partita I.V.A. N° 13378520152, il tutto a rogito del notaio dr. Stefano Rampolla di Milano del 09/11/2016 a rep. n. 57141, racc. n. 14616 in atti;

- di dare atto che **la succitata "Wind Tre" S.p.A., subentra senza soluzione di continuità**, ai sensi ed effetti di cui all'art. 2540 bis c.c., in tutti i rapporti, attivi e passivi delle società incorporate e conseguentemente, **nell'originario contratto di locazione Rep. n. 19.611 del 18/06/2003 e ss.mm.ii.**, in atti ed al quale integralmente si rimanda, **debitamente sottoscritto** con la sopracitata società incorporante **per l'uso e l'utilizzo di una porzione di terreno comunale in Via Rimembranze adibito all'installazione di apparati di telecomunicazioni;**

- di confermare pertanto tutto quanto già normato dal predetto contratto, nonché dall'addendum sottoscritto il 13/01/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 06/02/2014 al n. 649 serie 3, in relazione alle concordate modifiche apportate **all'art. 3 (Durata) che viene fissata sino al 31/12/2022, all'art. 4 (Canone e Garanzie) con canone annuo quantificato in € 12.000,00 oltre ad € 9.000,00** per la vigente sublocazione "Telecom" **e garanzia fidejussoria di € 21.000,00 e all'art. 13 (Cessione del contratto e sublocazione)** con possibilità per la Conduttrice di cedere il contratto e/o sublocare anche parzialmente a terzi l'area locata, previo pagamento a favore del Locatore di un canone aggiuntivo di € 5.000,00 per ogni ulteriore sublocazione;

- **di autorizzare** quindi, per le motivazioni esposte in premessa, **il subentro della società "Iliad Italia" S.p.A.** con sede legale a Roma – Largo Angelo Fochetti (P. IVA: 13970161009), nell'area in precedenza sublocata a "Wind Telecomunicazioni" S.p.A., giusta atto integrativo sottoscritto il 23/07/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 20/07/2015 al n. 3291 serie 3, previa rimozione degli apparati e/o impianti della cessata "Wind Telecomunicazioni", nonché regolare compimento del necessario iter autorizzativo da parte dell'indicata, potenziale sublocataria;

- di rinviare pertanto, a successiva Determina Dirigenziale, la formale regolarizzazione del paventato subentro sub locativo da parte della succitata società "Iliad Italia" S.p.A. ad avvenuto compimento delle condizioni in precedenza indicate e relativa approvazione di apposito schema contrattuale atto a regolamentare la suddetta nuova sub locazione;

- di attribuire alla presente Determinazione, valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 Dlgs. n. 267/2000 e s.m. dando atto, a tal proposito, che copia della medesima sarà sottoscritta ad integrale accettazione e presa visione dalla sopracitata società incorporante (Wind Tre S.p.A.) e custodita agli atti

dell'ufficio patrimonio;

- di individuare nella persona del sottoscritto arch. Alessandro Costa, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ufficio Patrimonio	Ufficio Contratti
Settore 02	Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *24/11/2017*

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)